

Nuova disciplina dei rapporti di lavoro nel mondo dello sport dilettantistico
a seguito dell'intervento delle legge finanziaria 2018
(a cura del Dott. Alessio Pistone)

La recente legge di bilancio 2018 (*rif.* commi 358-359-360 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62), ha introdotto delle innovazioni, vedremo non sempre rilevanti, nell'ambito della legislazione in materia di sport. Infatti sono state adottate misure in tema di prestazioni sportive, intervenendo sulle norme che disciplinano le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (*rif.* articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Comma 358: *Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.*

Comma 359, primo periodo: *I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

Comma 359, secondo periodo: *I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.*

Comma 360: *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni*

e' dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico e' ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

Quindi dal 1° gennaio 2018 esclusivamente con riguardo ai collaboratori che prestano la loro opera in favore delle **società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI** è previsto che siano iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni dall'entrata in vigore della legge, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L'imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e si precisa che per tali collaboratori non operano forme di assicurazione diverse dalla citata IVS.

Nei primi giorni del 2018, secondo diversi commentatori alquanto avventati, l'innovazione dal comma 358 per definire tali collaborazioni (*“rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”*) avrebbe comportato l'obbligo, nei confronti di tutti i soggetti a cui saranno corrisposti i c.d. compensi sportivi, ivi compresi gli atleti, di provvedere all'iscrizione nel libro unico del lavoro, alla comunicazione al centro per l'impiego e al rilascio del cedolino paga.

Al fine di fugare ogni dubbio su discutibili gravami che si é pensato potessero gravare sugli enti che non perseguono fini di lucro, corre l'obbligo di proporre alcuni elementi di riflessione. Le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria non hanno minimamente riguardato l'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir. Quest'ultimo inquadra tra i redditi diversi le somme percepite dalle persone fisiche nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, riconosciute come tali dal Coni, nonché dai direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande musicali e filodrammatiche qualora non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni ovvero a titolo di lavoro dipendente. Nell'ambito sportivo tali somme possono essere corrisposte direttamente dal Coni nonché dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, in primis associazioni e società sportive non professionistiche iscritte nel Registro Coni.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi sportivi dilettantistici di cui sopra non concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente fino all'importo annuo di 10.000 euro (fino all'anno precedente erano 7.500 euro), a prescindere dal fatto che le somme siano erogate da uno o più committenti. Non rientrano nel computo del limite annuo fiscalmente neutrale i rimborsi spese documentati, anche relativi al vitto, alloggio, viaggio e trasferta fuori dal comune di residenza dell'associato, socio o tesserato sportivo. Quindi, al fine di fruire della neutralità fiscale di cui all'art. 69, comma 2, Tuir era e resta fondamentale soddisfare i presupposti rappresentati dalla natura sportiva dilettantistica dell'ente erogante e dalle attività svolte nonché dal carattere non professionistico del percipiente (ad esempio perché dotato di un proprio lavoro diverso dalle attività svolte presso il sodalizio, pensionato, studente a tempo pieno, ecc.).

Soddisfatti i requisiti appena indicati (salvo l'utilizzo dello strumento in questione per mettere in atto mascherare surrettiziamente rapporti di lavoro subordinato) si ritiene che tali attività non configurino alcun rapporto di lavoro né tanto meno di collaborazione (nella forma coordinata e continuativa) trattandosi invece di attività volontaristica "indennizzata". Il termine "collaborazione coordinata e continuativa" viene infatti utilizzato dalla norma solo con riferimento alle attività di carattere amministrativo-gestionali svolte a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, che nulla hanno a che vedere con l'attività sportiva (pratica, formazione, didattica, preparazione, ecc.). Le attività oggetto della collaborazione coordinata e continuativa sono volutamente limitate alle mansioni amministrative e gestionali (esempio gestione segreteria, tenuta I° nota, gestione iscrizioni, corrispondenza, ecc.) risultando evidente il fatto che l'istruttore sportivo o l'atleta dilettante non amministrano né gestiscono alcunché. In ambito sportivo dilettantistico in permanenza di assenza di lucro, nulla di nuovo ha previsto la L. 205/17 che ribadisce, ai commi 358-359, la natura di redditi diversi delle co.co.co. sportive dilettantistiche, come già specificata dall'art. 67, comma 1, lett. m) Tuir ultimo periodo (*"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche"*).

I nuovi commi identificano, oltre a quanto sopra ribadito, i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativi solo ed esclusivamente se stipulati dalle nuove **società sportive dilettantistiche lucrative** quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 Tuir. La comunicazione preventiva al centro per l'impiego e alla predisposizione e bollatura del cedolino paga, congiuntamente agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul

lavoro, é dovuta solo in presenza di lavoratori subordinati nonché di collaboratori coordinati e continuativi di carattere amministrativo-gestionale non professionale.

L'inverosimilità di quanto sostenuto da alcuni commentatori nei primi giorni dell'anno è da ricercare anche e soprattutto nella previsione che un'adozione così vessatoria secondo cui tutti i percipienti somme a titolo di compenso-rimborso-premio sportivo dilettantistico (extra attività amministrativo-gestionali) debbano inquadarsi nell'ambito delle co.co.co creerebbe una situazione che porterebbe irresponsabilmente ad una paralisi delle attività sportive. Si consideri infatti, ove si adottasse tale linea interpretativa, che si dovrebbero assoggettare a tutti gli adempimenti sopra elencati: atleti (che percepiscano rimborsi o compensi); giudici ed arbitri; tecnici; altre figure tecniche strumentali e volontari purché destinatari di indennizzi e/o gettoni. Pertanto, considerato che il comma 358 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 prevede espressamente che le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 8, debbano essere individuate dal CONI, si ritiene che al momento restino invariati gli adempimenti precedentemente previsti. Quindi tutto l'impianto normativo novativo é da considerarsi indirizzato solo ed esclusivamente alle prestazioni instaurate dalle **società sportive dilettantistiche lucrative**.

Infine, benché sia da considerare una ipotesi assolutamente remota, sarà il CONI, con delibera del Consiglio Nazionale, a procedere eventualmente all'individuazione delle "prestazioni" che dovranno essere assoggettate al regime della co.co.co anche nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica svolta da Associazioni e Società sportive non lucrative (nonché dalle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva).